

Relazione illustrativa

Pdl: Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

Con la presente proposta si interviene nell'ordinamento regionale per adeguarlo alle nuove disposizioni statali in materia di disciplina dell'enoturismo.

A livello statale, l'attività di enoturismo è stata, per la prima volta, definita e regolamentata dall'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020*) e dal decreto ministeriale 12 marzo 2019, al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole, promuovere il territorio e creare nuove occasioni di crescita per tutta la filiera vitivinicola.

La legge ha definito:

- l'enoturismo (indicando quali sono le attività di enoturismo),
- ha equiparato, sotto il profilo fiscale, le attività di enoturismo a quelle agrituristiche;
- ha previsto che l'attività di enoturismo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune competente, in conformità alle normative regionali;
- ha rinviato a un Decreto ministeriale la definizione dei requisiti per l'esercizio dell'attività con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

Il decreto ministeriale 12 marzo 2019 (*Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica*), in attuazione della citate norme di legge ha:

- dettagliato, a titolo esemplificativo, in coerenza con la definizione di enoturismo, le attività che possono essere considerate enoturismo; tra queste: le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard minimi;
- specificato che tali attività di enoturismo, ove svolte dall'imprenditore agricolo sono considerate attività connesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, andando così a implementare il concetto di multifunzionalità dell'impresa agricola.
- previsto i requisiti e gli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica;
- rinviato alle norme regionali la definizione delle funzioni di controllo, vigilanza e sanzionatorie e la possibilità per le regioni, in collaborazione con i comuni di istituire elenchi regionali degli operatori enoturistici
- stabilito che alle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche, di degustazione, di fattoria didattica e multifunzionalità se intraprendono anche le attività di enoturismo continuano altresì ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.

Alla luce delle citate disposizioni statali la proposta di legge intende pertanto definire una disciplina normativa completa per gli operatori toscani del comparto vitivinicolo mediante disposizioni attuative e applicative dei principi statali. L'inserimento di tali disposizioni

all'interno della l.r. 30/2003 che regola le attività agrituristiche e le attività didattiche rivolte agli studenti (c.d. fattorie didattiche) è proposta nel rispetto del principio di organicità delle fonti normative.

Nella proposta sono presenti anche alcune modifiche per aggiornare le norme relative alle modalità di presentazione della SCIA sia per le attività di agriturismo che per le fattorie didattiche.

## ARTICOLATO

Art. 1: è modificato il titolo della legge per introdurre la disciplina delle attività di enoturismo.

Art. 2: tra le finalità dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 si fa esplicito riferimento all'enuoturismo.

Art. 3: è introdotto il comma 2 bis 2 nell'articolo 2 relativo alla definizione delle attività di enoturismo.

Art. 4: le modifiche dell'articolo 8 riguardano un adeguamento delle disposizioni relative alle modalità di presentazione della SCIA per lo svolgimento delle attività di agriturismo, che ora è presentata sul sistema telematico di accettazione regionale (STAR).

Art. 5: le modifiche dell'articolo 22 bis riguardano un adeguamento delle disposizioni relative alle modalità di presentazione della SCIA per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica, che ora è compilata sul sistema telematico di accettazione regionale (STAR).

Art. 6: è introdotto il titolo II ter relativo all'esercizio delle attività di enoturismo.

Art. 7: si introduce l'articolo 22 septies nella l.r. 30/2003 riguardante le modalità di avvio delle attività di enoturismo e sono indicati i soggetti che possono esercitare le attività di enoturismo. Oltre all'imprenditore agricolo singolo o associato di cui all'articolo 2135 c.c. che svolge attività di vitivinicoltura possono avviare l'attività anche i comitati di gestione delle Strade del vino di cui alla l.r. 45/2003, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi e i Consorzi di tutela dei vini a denominazione e indicazione geografica in coerenza con le finalità della legge e tenuto conto delle funzioni proprie degli stessi. Vengono, inoltre, esplicitate le procedure per i soggetti che attivano le attività di enoturismo nell'ambito delle attività di agriturismo: in tali casi per avviare l'attività di enoturismo l'imprenditore prima della presentazione della SCIA deve aggiornare la relazione agrituristica (DUA) sul sistema informativo Artea.

Art. 8: introduce l'articolo 22 nonies relativo ai requisiti soggettivi degli operatori. Infatti nell'ambito dei requisiti necessari per l'esercizio dell'enuoturismo le disposizioni statali hanno stabilito che il personale addetto alle attività enoturistiche deve essere dotato di adeguate competenze e formazione; al fine di assicurare l'applicazione di tali norme sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attività deve possedere: qualifica di imprenditore agricolo professionale, attestato di frequenza rilasciato dopo un percorso formativo obbligatorio ex l.r. 45/2007, diploma o laurea in materie agrarie, titolo di enologo, aver svolto attività vitivinicola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo, aver frequentato un corso di formazione su questa materia organizzato dalle associazioni di categorie, ordini professionali o altro soggetto abilitato della durata minimi di 50 ore.

Art. 9: nell'articolo 22 opties introdotto sono elencati i requisiti e gli standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo, in coerenza con le disposizioni statali. In particolare, si tratta dei seguenti: a) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni di indicazioni geografiche sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica; h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico; l) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto. m) la stipula di un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.”.

Art. 10: inserisce l'articolo 22 decies nel quale sono indicate in coerenza con le disposizioni statali le modalità di svolgimento delle attività di degustazione del vino in abbinamento agli alimenti. Inoltre si coordinano le norme relative all'attività di degustazione svolta dagli imprenditori agrituristici nel caso in cui svolgono anche l'attività di degustazione del vino abbinata a alimenti come attività enoturistica.

Dal momento che l'attività di degustazione è già di per sé facente parte delle attività agrituristiche, nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono svolte in ambito agrituristico, è previsto il rispetto della l.r. 30/2003 e del relativo regolamento attuativo per la natura e tipologia dei prodotti agroalimentari da utilizzare. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non sono svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari come indicato dalla norma statale (prodotti freddi, preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, ecc.). Per questa ultima casistica all'elenco esemplificativo dei prodotti utilizzabili per le degustazioni previsti nella disposizione statale si ritiene opportuno aggiungere anche i prodotti biologici;

Art. 11: l'articolo 22 undecies in attuazione della possibilità prevista dalle norme statali si istituisce l'elenco degli operatori che svolgono attività di enoturismo.

Art. 12: modifica l'articolo 23 e conferisce alla Regione anche la competenza del controllo dei requisiti e gli standard minimi degli operatori che svolgono attività di enoturismo.

Art. 13: modifica l'articolo 24 prevedendo le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di enoturismo.

Art. 14: la norma prevede che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.